

ALLEGATO "B"
alla delibera del
CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 08.04.2014



COMUNE di RUDIANO
(Provincia di BRESCIA)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
3. In attuazione a quanto disposto dall'art 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all 'IRPEF per gli anni di riferimento viene stabilita con apposita deliberazione dell'organo competente.
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

ESENZIONI

1. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo annuo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è pari o inferiore ad Euro 12.500,00 annui.
2. I soggetti che non rientrano nella ipotesi di cui al punto precedente sono obbligati al pagamento della addizionale comunale irpef sull'intero importo posseduto.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio comunale per rimanervi per 15
giorni consecutivi. (rep. pub. 803/2014)
Rudiano, 08/07/2014

Il Segretario Comunale
(Dott. Umberto De Domenico)
